

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 16 luglio 2020
Approvata in data 21 luglio 2020
Divenuta legge regionale 55/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 57, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 6 agosto 2019 n. 57](#)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 73

Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia.

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

CAPO II

Disposizioni in materia di geotermia

Art. 2 - Applicazione della disciplina delle aree non idonee

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione

di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario dettare disposizioni normative, nelle more del completamento del processo di ricognizione e accertamento delle occupazioni del demanio idrico da parte degli impianti e delle reti per l'approvvigionamento idropotabile, gestite dai gestori del servizio idrico integrato, per individuare un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere, oltre che le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni pregresse nelle more del rilascio del titolo concessorio;

2. Si rende necessario individuare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni;

3. Ai fini dell'approvazione degli accordi con i gestori del servizio idrico integrato, con legge regionale è necessario determinare l'indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, oltre al contenuto degli accordi medesimi;

4. È necessario, inoltre, in seguito all'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, effettuata mediante la del. c.r. 41/2020, disporre che tale individuazione abbia immediata efficacia e che si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I Disposizioni generali

Art.1 Oggetto

1. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree del demanio idrico, i soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine del 30 novembre 2020, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e alla regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al

pagamento in via forfettaria di un indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, così come definito negli accordi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'approvazione degli accordi di cui al comma 1, con legge regionale è determinato l'importo dell'indennizzo di cui al comma 2 e il contenuto dei medesimi accordi.

4. Fino alla sottoscrizione degli accordi e comunque non oltre il termine di cui al comma 1, sono interrotti i termini degli eventuali procedimenti avviati per la regolarizzazione delle somme pregresse.

CAPO II

Disposizioni in materia di geotermia

Art. 2

Applicazione della disciplina delle aree non idonee

1. L'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014) è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 27 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 marzo 2020, n. 47

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 marzo 2020, n. 455

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessori Vittorio Bugli, Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 15 luglio 2020

Approvata in data 21 luglio 2020

Divenuta legge regionale 57/2020 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 14 luglio 2020, n. 1022

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 2020, collegato alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 (Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012). In merito alla gestione della proprietà della Regione all'interno del perimetro dell'Ente Parco regionale della Maremma.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 (Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012);

Preso atto che con la sopracitata l.r. 66/2020, in particolare: si introducono alcune innovazioni organizzative riguardo ad ente, si assegnano a tale ente funzioni di promozione della legalità in rapporto all'intervenuta gestione pubblica della Società Agricola Suvignano, confiscata alla mafia e, infine, si affronta il tema del rapporto tra l'ente Terre regionali toscane e l'ente Parco regionale della Maremma, partendo dalla necessità di definire un profilo nuovo nelle relazioni tra i due enti regionali che insistono, con competenze diverse, sullo stesso patrimonio regionale per la parte della Tenuta di Alberese, ricadente all'interno del perimetro del parco;

Premesso che:

- in merito al modello di relazione tra i due enti, negli anni non si è mai raggiunta una piena cooperazione e non è mai esistita una programmazione comune, ad eccezione

di un breve periodo in cui ha insistito una disciplina presente in un atto convenzionale finanziata con risorse regionali, oggi non più disponibili;

- in ogni modo, nonostante le due strutture pubbliche abbiano avuto un'evoluzione senza dubbio positiva, costituendo anche due esempi che valorizzano in modo inequivocabile il territorio di riferimento e l'intera regione, appare chiara l'esigenza di mettere in atto una forte sinergia, funzionale al miglioramento ulteriore del bene pubblico e di tutto il territorio circostante;

- tale sinergia deve avere l'obiettivo di imporre percorsi e regole di integrazione e risulta indispensabile per ridurre una separazione oggi non più giustificabile, anche alla luce del chiaro indirizzo regionale di abbandonare definitivamente la linea di produrre per il mercato ed alla luce, in particolare: dei percorsi avviati di promozione del marchio del Parco regionale della Maremma, della diffusione dell'agricoltura biologica e di pratiche agricole orientate alla sostenibilità, della maggiore sensibilità ambientale della comunità locale e nazionale, della crescita del turismo naturalistico, oltretutto della necessità di investimenti di sistemazione e di miglioramento ambientale;

Rilevato che:

- a tal fine, per le modificazioni intervenute in questi anni, è importante rilevare l'inadeguatezza della forma della fusione tra i due enti, oggi non più rispondente alle reali necessità del territorio;

- è indispensabile, infatti, individuare modalità ottimali per cercare di richiamare la Regione verso un rapporto più prossimo con le realtà di riferimento nelle scelte di gestione, ricercando gli strumenti più idonei per una gestione unitaria delle terre pubbliche all'interno del parco e garantendo, parimenti, sempre più spazio al protagonismo locale che altrimenti, per la natura stessa di Ente Terre regionali toscane, soggetto impegnato su più fronti in tutto il territorio regionale, rischia di perdersi;

Considerato che:

- la gestione unitaria può sostanzarsi in modo efficace soltanto se si riconoscono con chiarezza le funzioni di ciascun ente e le interdipendenze reciproche e se si programmano attività comuni con un livello di coerenza adeguato, a garanzia del miglioramento dell'offerta pubblica, dell'occupazione diretta, delle opportunità socio economiche per il territorio, per la comunità e, in generale, per lo sviluppo locale;

- in quest'ottica, ritenendo oggi necessaria una maggiore integrazione delle attività agricole ai fini del miglioramento ambientale, oltre a quelle tradizionali di fruizione e promozione turistico-naturalistica, è opportuno che il Parco (istituito con legge regionale 5 giugno 1975, n. 65) sia confermato ente di governo del territorio che, come tale, guida i processi economici più rilevanti e, dunque, anche l'attività agricola e forestale,